

- 3) Qualora per spedizione soggetta all'obbligo di riconoscimento, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 — divenuto regolamento (CE) n. 1069/2009 — ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, parte iniziale e lettera d), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, debba intendersi il trasporto (tra un paese e un altro paese) di sottoprodotti di origine animale, senza riguardo alla categoria a cui detto materiale appartiene, se l'articolo 1, paragrafo 3, parte iniziale e lettera d), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti debba essere interpretato nel senso che esso comprende anche spedizioni di miscele di sottoprodotti di origine animale e di altre sostanze e — in tal caso — se sia rilevante la proporzione della miscela tra i sottoprodotti di origine animale e le altre sostanze. O se invece un sottoprodotto di origine animale perda il carattere di sottoprodotto di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, e divenga un rifiuto ai sensi del regolamento sulle spedizioni di rifiuti per effetto della sua miscelazione con un'altra sostanza.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).

(<sup>3</sup>) Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU 2002, L 273, pag. 1).

(<sup>4</sup>) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 15 gennaio 2019 — Procedimento penale a carico di YO**

(Causa C-22/19)

(2019/C 139/26)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

**Procedimento penale a carico di:**

YO

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se una sostanza che non è un sottoprodotto ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti (<sup>1</sup>) per definizione non configuri neppure un sottoprodotto di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, cosicché detta sostanza non è esclusa dall'osservanza del regolamento sulle spedizioni di rifiuti (<sup>2</sup>) ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 3. O se non sia escluso che una sostanza rientri nella definizione di sottoprodotti di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, allorché detta sostanza non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti, cosicché detta sostanza non rientra senz'altro nell'ambito di applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.
- 2) Come debba essere intesa la spedizione soggetta all'obbligo di riconoscimento, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 (<sup>3</sup>) — divenuto regolamento (CE) n. 1069/2009 (<sup>4</sup>) — ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti: se per essa si intenda il trasporto (tra un paese e un altro paese) di sottoprodotti di origine animale, senza riguardo alla categoria a cui detto materiale appartiene. Oppure se con essa si intenda il trasporto del materiale di cui all'articolo 48 del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale (in precedenza articolo 8 del regolamento n. 1774/2002), che è limitato ai sottoprodotti di origine animale o ai prodotti derivati, dunque a materiali di categoria 1 e a materiali di categoria 2, e a taluni prodotti da essi derivati, comprese proteine animali trasformate ottenute da materiali di categoria 3.

- 3) Qualora per spedizione soggetta all'obbligo di riconoscimento, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 — divenuto regolamento (CE) n. 1069/2009 — ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, parte iniziale e lettera d), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, debba intendersi il trasporto (tra un paese e un altro paese) di sottoprodotti di origine animale, senza riguardo alla categoria a cui detto materiale appartiene, se l'articolo 1, paragrafo 3, parte iniziale e lettera d), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti debba essere interpretato nel senso che esso comprende anche spedizioni di miscele di sottoprodotti di origine animale e di altre sostanze e — in tal caso — se sia rilevante la proporzione della miscela tra i sottoprodotti di origine animale e le altre sostanze. O se invece un sottoprodotto di origine animale perda il carattere di sottoprodotto di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, e divenga un rifiuto ai sensi del regolamento sulle spedizioni di rifiuti per effetto della sua miscelazione con un'altra sostanza.

---

(<sup>1</sup>) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).

(<sup>3</sup>) Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU 2002, L 273, pag. 1).

(<sup>4</sup>) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 15 gennaio 2019 — Procedimento penale a carico di P. F. Kamstra Recycling BV**

(Causa C-23/19)

(2019/C 139/27)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Sitzungsort Arnhem

**Procedimento penale a carico di:**

P. F. Kamstra Recycling BV

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se una sostanza che non è un sottoprodotto ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti (<sup>1</sup>) per definizione non configuri neppure un sottoprodotto di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, cosicché detta sostanza non è esclusa dall'osservanza del regolamento sulle spedizioni di rifiuti (<sup>2</sup>) ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 3. O se non sia escluso che una sostanza rientri nella definizione di sottoprodotti di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, allorché detta sostanza non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti, cosicché detta sostanza non rientra senz'altro nell'ambito di applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.
- 2) Come debba essere intesa la spedizione soggetta all'obbligo di riconoscimento, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 (<sup>3</sup>) — divenuto regolamento (CE) n. 1069/2009 (<sup>4</sup>) — ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti: se per essa si intenda il trasporto (tra un paese e un altro paese) di sottoprodotti di origine animale, senza riguardo alla categoria a cui detto materiale appartiene. Oppure se con essa si intenda il trasporto del materiale di cui all'articolo 48 del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale (in precedenza articolo 8 del regolamento n. 1774/2002), che è limitato ai sottoprodotti di origine animale o ai prodotti derivati, dunque a materiali di categoria 1 e a materiali di categoria 2, e a taluni prodotti da essi derivati, comprese proteine animali trasformate ottenute da materiali di categoria 3.